



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell' ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE

SCUOLA FORENSE

NOTIFICHE A MEZZO PEC

Casi pratici e soluzioni operative

Avv. Ilaria Biagiotti

7 giugno 2018

Fonti normative

- 1 L. 53/1994
- 2 D.L. 179/12 e ss.mm
- 3 D.LGS. 82/2005
- 4 Specifiche tecniche

1.

ART.3 *bis*

- Come si esegue la notifica telematica?
- - a mezzo di posta certificata
- - dall'indirizzo risultante da pubblici elenchi
- - all'indirizzo risultante da pubblici elenchi

QUALI SONO I PUBBLICI ELENCHI



Art. 16 ter d.l. 179/12

Ai fini della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono pubblici elenchi:

- INI-Pec (artt. 6 BIS, 6 QUATER E 62 d.lgs. 82/05)
- Elenco delle P.A. tenuto dal Ministero Giustizia (art. 16, 12° co. d.l. 179/12)
- Indirizzo pubblicato sul registro imprese, per le società, e nell'albo degli ordini e collegi, per i professionisti (art. 16, 6 co. d.l. 185/08)
- **REGIndE** registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia

QUALI ATTI POSSONO ESSERE NOTIFICATI A MEZZO PEC



- - documenti di origine analogica
(p.e. provvedimenti cartacei)
- - documenti di origine informatica
(p.e. atti di citazione, provvedimenti telematici)

N.B.

Occorre
attestazione
di
conformità

Ad esclusione degli atti introduttivi redatti dall'avvocato (p.e. citazione)

A) quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre una copia informatica attestandone la conformità (art. 3 bis l. 53/94)



Secondo quando previsto dal d.l 179/12
art. 16 *undecies*

N.B.

**Occorre
attestazione
di
conformità**

B) quando l'atto da notificarsi consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre dal fascicolo telematico la copia informatica attestandone comunque la conformità (art. 16 undecies, 2° co. d.l. 179/12)

Modello di attestazione di conformità

- Ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 53/94 e al d.l. 179/12 e ss.mm. attesto che la copia informatica del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto ingiuntivo n. 00/18 emesso dal Tribunale/Giudice di Pace di Firenze il 00.00.00 sono conformi agli originali contenuti nel fascicolo telematico/cartaceo rg. 00/00 del Tribunale / Giudice di Pace di Firenze da cui sono stati estratti.

**Dove apporre
l'attestazione**

?

**Combinato disposto
art. 3 bis, 5 co. lett. g) l. 53/94
e
art. 16 undecies, 3° co. d.l.
179/12**



**ULTERIORI REQUISITI OGGETTIVI
&
PERFEZIONAMENTO NOTIFICA**

- 1. Il messaggio deve contenere nell'oggetto la dicitura *“notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”*
- 2. Al messaggio saranno allegati gli atti da notificare e la relata di notificazione muniti di firma digitale
- 3. La notifica si perfeziona per il mittente nel momento in cui viene generata la RA e per il destinatario la RAC

TEMPO DELLE NOTIFICAZIONI TELEMATICHE

Art. 147 c.p.c.

- Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21

Art. 16 *septies* d.l. 179/12

- L'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni telematiche. Quando è eseguita solo le ore 21 la notificazione si intende eseguita alle ore 7 del giorno successivo



NULLITA' NOTIFICA RILEVABILE D'UFFICIO

1. Mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi
2. Mancata osservanza delle disposizioni della l.53/94
3. Per incertezza sul destinatario della notifica
4. Per incertezza data della notifica



Quaestio luris

- Cosa accade se la notifica è eseguita in data successiva alle ore 21.
- Cosa accade se la relata di notifica non è munita di firma digitale
- Quale formato di firma digitale: PAdES o CAdES
- Cosa accade se la relata di notifica non contiene l'indicazione del c.f. del destinatario